

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 28-4053

Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

visto il reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che, tra l'altro, abroga il reg. (CE) n. 1782/2003;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009;

visti il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e le successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

- con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009,
- con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC),
- con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 che detta disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. (CEE) 1782/2003 sulla politica agricola e del reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

considerato che il citato decreto stabilisce all'art. 15 che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente, stabiliscano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. e gli ambiti di applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 25 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;

vista la nota prot. n. 6472 del 14-07-2008 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - ha resa nota la risposta della Commissione europea circa l'ambito di applicazione dell'art. 31 del reg. (CE) 1975/06 chiarendo che per le misure indicate all'art. 25 dello stesso regolamento si applica quanto previsto da tale articolo, e che pertanto l'art. 12 del decreto ministeriale n° 1205 del 20.03.2008 "si configura come una disciplina integrativa e complementare ai disposti comunitari per le fattispecie non coperte dall'art. 31";

verificato che in riferimento al programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte la Giunta Regionale ha approvato i criteri generali per attuare il citato D.M. n. 1205 del 20.03.2008 mediante la D.G.R. n. 80-9406 in data 1° agosto 2008, contenuti nell'allegato che ne fa parte integrante;

visto che gli argomenti in oggetto sono stati approfonditi nel corso delle riunioni (tenutesi, tra l'altro, in data 17.07.2008 e 22.07.2008) con le Province e con le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (che fanno parte anche del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99), nonché con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale è tenuta all'applicazione del regime di riduzioni ed esclusioni definito dal DM citato;

preso atto, inoltre, che la DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 è stata modificata dalla DGR n. 47-9874 del 20 ottobre 2008 che ne ha sostituito integralmente l'allegato ed ha precisato che gli atti di individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni dovevano essere emanati mediante determinazioni dei dirigenti competenti delle specifiche misure dello sviluppo rurale;

tenuto conto delle determinazioni emanate a seguito di quanto riportato nella frase precedente;

visto che il D.M. del 20 marzo 2008, n. 1205 è stato abrogato e sostituito dal DM del 22 dicembre 2009, n. 30125 recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

visto che l'articolo 23 del D.M. 30125 del 2009 stabilisce che le Regioni e Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti gli elementi già specificati dall'art. 15 dell'abrogato D.M. 1205 del 20.03.2008;

considerato che il reg. (CE) 1975/2006 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) della Commissione n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005

per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

considerato, inoltre, che il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 è stato modificato dal D.M. del 13 maggio 2011 n. 10346, entrato in vigore il 31.07.2011, per tenere conto delle modifiche intercorse nella normativa comunitaria, tra cui la citata abrogazione del reg. (CE) 1975/2006 ed in ultimo ha subito ulteriori modifiche mediante il D.M. n. 27417 del 22.12.2011;

preso atto di alcune modifiche sostanziali apportate dal reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. rispetto al reg. (CE) n. 1975/2006, quale, ad esempio, l'ordine di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 22;

ritenuta essenziale la revisione delle disposizioni regionali per aggiornarle rispetto alle norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013, al fine di assicurare coerenza, chiarezza e la maggiore semplificazione possibile;

considerato quindi di revocare la D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 e s.m.i. che ha definito le violazioni, le riduzioni e le esclusioni da applicare ai beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale di cui al PSR 2007-2013 sulla base del quadro normativo nazionale e dell'Unione europea allora vigente;

preso atto, infine, che il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. detta disposizioni anche per le violazioni o le riduzioni delle superfici e/o delle UBA (unità di bestiame adulto) compiute nell'ambito degli impegni pluriennali assunti anteriormente al 1° gennaio 2007, data da cui ha avuto inizio il periodo di programmazione sostenuto dal FEASR;

consultati i referenti delle misure/azioni del PSR 2007-2013 di cui alla D.D. n. 1311 del 19.11.2010 ed i dirigenti delle strutture regionali competenti e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) in data 12 e 28 marzo 2012 e recepite le indicazioni da essi pervenute;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

1. di approvare, in riferimento al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 di cui al reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. e nell'ambito del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i., i criteri generali, specificati nell'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione, per attuare la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Programmi di sviluppo rurale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 23;

2. di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 approvata in data 1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008, che ha definito la disciplina ed i criteri generali sulla base del quadro normativo nazionale e dell'Unione europea allora vigente;

3. di stabilire che con Determinazioni del Dirigente competente vengano emanati gli atti (e ulteriormente modificati ove necessario) che individuano gli impegni, le violazioni e, nel caso quest'ultime vengano commesse, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni dal pagamento ed, in

taluni casi, il recupero delle somme precedentemente erogate, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 e dall'articolo 23 del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i.;

4. di tener conto delle Norme di rinvio di cui all'articolo 26 del decreto n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. che riguardano gli impegni pluriennali assunti prima del 1° gennaio 2007, data di avvio della programmazione oggetto del PSR 2007-2013;

5. di fare salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione della DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 e s.m.i., revocata dalla presente DGR, se conformi alle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea;

6. di rinviare, per quanto non previsto, alle norme vigenti in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CRITERI GENERALI

In applicazione dell'art. 23 del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" vengono definiti nell'ambito della programmazione di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007-2013 della Regione Piemonte, i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli impegni assunti ai sensi delle misure del P.S.R.

I criteri vengono differenziati in 2 Sezioni in riferimento al Titolo I e al Titolo II della Parte II *Norme in materia di gestione di controllo* del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.:

- I. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DAGLI ASSI 2 E 4, COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 65/2011 e s.m.i.
- II. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEGLI ASSI 1 E 3 E PER DETERMINATE MISURE DEGLI ASSI 2 E 4, COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO (UE) 65/2011 e s.m.i.

Sezione I

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DAGLI ASSI 2 E 4, COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 65/2011 e s.m.i.

Nell'ambito della definizione delle fattispecie di violazione agli impegni assunti ai sensi delle misure del P.S.R. definite dall'art. 6 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. per ogni misura/azione vengono individuati gli elementi elencati nello schema seguente:

1 REQUISITI (O IMPEGNI) DI AMMISSIBILITA'	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Obiettivo di misura/azione direttamente collegato al requisito (o all'impegno)• Norme di condizionalità (eventuali) sulle quali si fondano i requisiti
B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Controlli previsti• Base giuridica per la mancata concessione (o la penalizzazione) dell'aiuto
2 IMPEGNI	
A)	CONTENUTO
	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione• Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno• Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali)

B)	INADEMPIENZE
	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione e controlli previsti • Determinazione di riduzioni del pagamento • Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente • Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
3	VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO
4	ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE
5	INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA
6	CUMULO DELLE RIDUZIONI
7	RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI
8	ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ANNI CIVILI MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Vengono riportate di seguito le indicazioni dettagliate per l'individuazione di ogni elemento dello schema precedente, in base all'art. 23 del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i ed ai documenti esemplificativi predisposti a livello nazionale.

1. REQUISITI (O IMPEGNI) DI AMMISSIBILITA'

A) CONTENUTO

Consistono nei requisiti (o negli impegni) alla cui osservanza è subordinata la concessione dell'aiuto.

- **Descrizione.**
Si descrive il contenuto dei citati requisiti (o impegni).
- **Obiettivo di misura/azione direttamente collegato al requisito (o all'impegno).**
Si descrivono le modalità con cui il requisito (o impegno/gruppo di impegni) contribuisce a realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.
- **Norme di condizionalità (eventuali) sulle quali si fondano i requisiti.**
Si indica per memoria la normativa che stabilisce gli obblighi di condizionalità (se previsti) che occorre osservare affinché sussistano i requisiti di ammissibilità al premio.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle violazioni degli impegni (irregolarità) che costituiscono requisito di ammissibilità all'aiuto.

- **Descrizione.**
Si descrive il contenuto delle irregolarità.
Alcune irregolarità riguardanti i requisiti di ammissibilità possono determinare la non ammissibilità all'aiuto:
 - relativamente all'intera azione/misura;
 - relativamente ad un ambito più limitato (coltura, gruppo di colture, operazione o azione).

- Controlli previsti.
Nell'ambito della descrizione, si specificano anche i tipi di controllo, così individuati:
 - controllo DOCUMENTALE (può essere abbreviato con D nelle tabelle):
ha per oggetto elementi verificabili mediante la consultazione di registri, documenti, archivi di banche dati anche informatiche (sia in fase di controllo amministrativo, sia in fase di controllo in loco) ;
 - controllo AZIENDALE (può essere abbreviato con A nelle tabelle):
ha per oggetto elementi tecnici dell'azienda (il campo, l'allevamento, il magazzino) e possono essere effettuati mediante constatazione visuale, misurazioni, analisi.
- Base giuridica per la mancata concessione (o la penalizzazione) dell'aiuto.
Si riportano gli estremi della normativa comunitaria ai sensi della quale può essere disposta la non ammissione (o l'eventuale penalizzazione) all'aiuto in assenza dei requisiti di ammissibilità.

2. IMPEGNI

A) CONTENUTO

Consistono in comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura da adottare con una determinata intensità per realizzare gli obiettivi di quest'ultima.

E' necessario specificare tutti gli impegni che sono richiesti per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, anche se hanno contenuto analogo a quello di un impegno di condizionalità (che deve essere descritto) e, quindi, non sono stati conteggiati per la quantificazione del pagamento.

Infatti, anche se non esprimono un'intensità del comportamento richiesto dall'azione/misura superiore rispetto a quella stabilita da un impegno di condizionalità (cioè rispetto a quello corrispondente ad un certo livello di base), tuttavia sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura.

Si raggruppano in base alla loro *natura* (documentale, tecnica, ecc).

- Descrizione.
Si descrive il contenuto dei comportamenti obbligatori previsti dall'azione/misura e si specifica il grado di intensità .
- Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno.
Vale quanto già specificato a proposito degli impegni che costituiscono requisiti di ammissibilità.
- Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali).
Gli impegni di condizionalità si considerano pertinenti nei confronti di impegni richiesti dall'azione/misura se hanno contenuto analogo a quello di questi ultimi e nel caso in cui i medesimi prevedano una intensità del comportamento superiore, rispetto alla quale l'intensità dell'impegno di condizionalità descritto costituisca un livello di base.

B) INADEMPIENZE

Consistono nelle irregolarità (cioè nella violazione di impegni previsti dall'azione/misura) rilevate.

E' necessario considerare anche le irregolarità che riguardano impegni che coincidono con (o rappresentano una specificazione di) un impegno di condizionalità.

Infatti poiché, come precedentemente detto, sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/misura, devono rientrare nel sistema di controllo riguardante l'azione/misura e devono essere considerati a tutti gli effetti al fine di determinare riduzioni dei (o esclusioni dai) pagamenti qualora non siano rispettati.

Si qualificano in base alla *natura* degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli IMPEGNI).

Possono essere considerati:

- a) insiemi di irregolarità, quando esistono irregolarità che hanno significato omogeneo circa la loro natura (documentale, tecnica, ecc.) e quando le situazioni non conformi di ogni irregolarità dello stesso insieme sono considerabili come relative ad un'unica irregolarità nel determinare il valore da assegnare ad ogni indice di verifica GRAVITA', ENTITA', DURATA¹ (vedasi par. 3 del presente documento);
 - b) singolarmente, quando il significato dell'irregolarità è specifico, per cui le possibili graduazioni della medesima non possiedono le caratteristiche prima descritte.
- Descrizione e controlli previsti
Si descrive il contenuto delle irregolarità e l'ambito rispetto al quale queste ultime hanno valenza (coltura, gruppo di colture, operazione o azione, azione/misura). In quest'ambito si specificano i tipi di controllo, come sopra indicato per i requisiti di ammissibilità.
 - Determinazione di riduzioni del pagamento.
Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.M. n. 30125 del 2009 e s.m.i., il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura, può determinare riduzioni nel corrispondente anno civile, dell'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito indicato, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura (e che costituisce il montante riducibile) .

Le modalità per determinare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.M. 30125 del 2009 e s.m.i. sono specificate al paragrafo 3 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO.

- Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente.

Si considerano i casi di esclusione, in riferimento agli articoli del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., che provocano *effetti sul pagamento del corrispondente anno civile* e se ne forniscono precisazioni applicative.

☒ Art. 14, comma 1

Il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/misura può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito cui si riferiscono gli impegni violati, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o l'azione/misura.

¹ Ancora così denominata dal DM 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., anche se definita "natura permanente" dal reg. UE n. 65/2011.

☒ Art. 14, comma 3

Le riduzioni ed esclusioni attribuite a seguito di violazioni di più impegni compiute nel corso dello stesso anno civile, vengono cumulate entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

☒ Art. 14, comma 4

In riferimento al testo del citato articolo e dello specifico comma, di seguito riportato:
“Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso nel corrispondente anno civile dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati”.

si precisa che si applica tale esclusione nel caso in cui si riscontrino almeno due infrazioni per le quali i punteggi attribuiti agli indici di verifica gravità, entità e durata assumano valore 5 (vedasi par. 3 del presente documento).

Ogni infrazione può consistere in:

- a) un certo insieme di irregolarità, come precedentemente descritto;
- b) una sola specifica irregolarità, singolarmente considerata.

Può verificarsi il caso particolare in cui la stessa specifica irregolarità sia rilevabile anche per più colture.

In tal caso particolare, anche se la stessa irregolarità riguarda più colture e anche se per più colture si verifica il caso in cui i punteggi attribuiti agli indici di verifica gravità, entità e durata assumano valore 5, si considera sempre che sia stata commessa un'unica infrazione per conteggiare le 2 infrazioni di cui sopra.

Pertanto, affinché si verifichi il caso descritto dal comma 4 dell'art. 14 del citato D.M. le 2 infrazioni che devono essere riscontrate come minimo e la cui valutazione degli indici deve assumere valore 5, devono consistere in una combinazione delle irregolarità che può essere di tipo A. o di tipo B., come di seguito indicato:

- A. si verifica un insieme di irregolarità di tipo a) e 1 irregolarità di tipo b), oppure
- B. si verificano 2 diverse irregolarità di tipo b).

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che, nel caso in cui commetta ulteriormente la stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, con le conseguenze illustrate al par. 4 del presente documento.

☒ Art. 15

La violazione di un impegno pertinente di condizionalità nell'ambito degli impegni delle misure individuate dall'art. 36 alla lettera a) punti iv) e v) e lettera b) punto v) del

reg. (CE) 1698/05 e s.s.mm.ii. determina esclusioni dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'azione/misura nel corrispondente anno civile.

In proposito, quando ricorre la situazione descritta, l'autorità competente informa il beneficiario che nel caso in cui commetta ulteriormente la stessa infrazione nel corso del restante periodo di impegno si considera che egli abbia agito deliberatamente, con le conseguenze illustrate al par. 4 del presente documento.

E' opportuno, per quanto possibile, distinguere i differenti casi di esclusione precedentemente illustrati.

- Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
In ultimo, nell'individuazione delle inadempienze, vanno indicati i riferimenti della normativa in base alla quale si può applicare la riduzione (quantificata in base alla valutazione degli indici di verifica di cui in appresso) o l'esclusione.

3. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL PAGAMENTO

Le irregolarità rilevate che comportino riduzioni del pagamento vengono commisurate in base a 3 INDICI DI VERIFICA: gravità, entità e natura permanente (altrimenti detta durata) (così definiti dall'art. 18, par. 2, del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i.).

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'infrazione dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

In ogni caso di valutazione di irregolarità è necessario fornire una sintetica descrizione dei *criteri* con cui è calcolato ogni indice.

La valutazione di tali indici può riguardare:

- irregolarità che fanno parte di un certo insieme;
- una singola irregolarità.

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. (art. 14, comma 2 ed allegato 5 del medesimo D.M.), assegnato ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i criteri di cui si è parlato, ad una delle 3 classi di violazione a cui corrispondono i seguenti punteggi:

bassa = 1 punto; media = 3 punti; alta = 5 punti,

si procederà alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

In corrispondenza del punteggio medio ottenuto verrà fissata una percentuale di riduzione dell'importo ammissibile secondo la seguente tabella:

punteggio	riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione/misura) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione pari al 5%, 25% o 50%, come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ogni insieme di irregolarità (o per ogni irregolarità considerata singolarmente).

4. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE, VIOLAZIONI REITERATE E COMMESSE DELIBERATAMENTE

Si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti su ulteriori anni civili e se ne forniscono precisazioni applicative:

■ Art. 16, comma 1

In riferimento al testo del citato articolo e dello specifico comma, di seguito riportato:
“ La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 o dell'articolo 15 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo”

si precisa che la ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che ha comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 14, comma 4 consiste nel fatto per cui:

- nel caso A. di cui al par. 2:
 - si ripete la situazione secondo la quale assumono nuovamente valore 5 i punteggi degli indici di verifica per lo stesso insieme di irregolarità di tipo a) e per l'irregolarità di tipo b) che congiuntamente in precedenza hanno concorso a determinare l'esclusione,
- nel caso B. di cui al par. 2:
 - si ripete la situazione secondo la quale assumono nuovamente valore 5 i punteggi degli indici di verifica delle due specifiche irregolarità di tipo b) che congiuntamente in precedenza hanno determinato l'esclusione.

Tale ripetizione, nonché la ripetizione di una violazione commessa ai sensi dell'art. 15 del D.M. di cui trattasi, costituiscono violazioni commesse deliberatamente e danno luogo all'esclusione dal beneficio per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo in riferimento alla misura.

Art. 23, comma 1

Questo comma prevede che le Regioni e le Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), oltre a stabilire le fattispecie di violazioni di impegni di cui agli articoli 14 e 15 del DM citato, con propri provvedimenti possano individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che in quanto tali costituiscono violazioni commesse deliberatamente.

In questo caso, il rilievo di situazioni non conformi relativamente a determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dalla misura può determinare esclusioni dal pagamento ammesso per la misura nel corrispondente anno civile e in quello successivo.

Ciò in quanto le situazioni non conformi rilevate vengono ritenute sufficientemente gravi da essere considerate come commesse deliberatamente e, quindi, meritevoli dell'esclusione specificata all'art. 16 comma 3, tenendo conto dell'art. 16 comma 1.

5. INADEMPIENZE COMPORTANTI LA REVOCA DELLA DOMANDA

Consistono in irregolarità commesse deliberatamente che, quando vengono reiterate, sono meritevoli della revoca specificata.

Queste irregolarità avevano già dato luogo all'esclusione prevista dall'art. 16, comma 1 ed in tale caso la revoca è quella prevista dall'art. 16, comma 2 che mediante il rimando al comma 3 del medesimo articolo, comprende anche le fattispecie dell'art. 23, comma 1 quarto trattino.

La revoca del provvedimento consiste nel recupero degli importi già erogati e nell'esclusione dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.

In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due anni civili successivi a quello di accertamento della violazione.

6. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Si riporta l'ordine da seguire nel caso di applicazione di più riduzioni/esclusioni o recuperi, come specificato dall'art. 22 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i., citato dall'ultimo comma dell'allegato 5 del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 che, a sua volta, rinvia al regolamento.

Si applicano in sequenza:

- a) le riduzioni dovute alle difformità riscontrate a carico delle superfici e degli animali di cui rispettivamente all'articolo 16, paragrafi 5 e 6 e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.;
- b) le riduzioni/esclusioni per mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 18 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. come recepito dagli articoli 14, 15 e 16 del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i..
- c) le riduzioni di cui all'art. 23 (presentazione tardiva) del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.;
- d) le riduzioni di cui all'art. 16, par. 1 del reg. (UE) n. 65/2011 (mancata dichiarazione di superficie) e s.m.i.;
- e) le riduzioni di cui all'art. 21 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.

- f) le riduzioni di cui all'articolo 16 par. 7 ed all'articolo 17 par. 8 del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i.

7. RECUPERI DI IMPORTI EROGATI IN ANNUALITA' PREGRESSE NEL CASO DI IMPEGNI PLURIENNALI

Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse (art. 18 del D.M. n. 30125 del 2009 e s.m.i.), si applicano in conformità alla sezione 2 del D.M. citato ed alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

8. ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PER GLI ANNI CIVILI MANCANTI AL COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO PLURIENNALE

Nel caso di misure caratterizzate da impegni pluriennali, la domanda è esclusa in modo parziale o totale dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno, a seguito di interruzione parziale o totale degli impegni a causa del riconoscimento delle cause di forza maggiore o di ricomposizione fondiaria, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 45 del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui all'articolo 47 potranno essere specificate le condizioni per non applicare l'esclusione di cui trattasi a talune misure/azioni del programma di sviluppo rurale.

Per le medesime misure pluriennali, la domanda viene esclusa dalla concessione del sostegno per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno, ai sensi dell'art. 46 (mancato adeguamento a revisioni delle norme di condizionalità e dei requisiti minimi) del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. ed in caso di impegni che oltrepassano il 2013, in caso di mancato adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo (medesimo art. 46, ultimo comma) .

Sezione II

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEGLI ASSI 1 E 3 E PER DETERMINATE MISURE DEGLI ASSI 2 E 4, COSI' COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO (UE) 65/2011 e s.m.i.

Le procedure e gli adempimenti per l'applicazione delle misure di cui alla presente sezione sono previsti dagli articoli 19, 20 e 23 del D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

Si richiamano di seguito alcuni aspetti specifici delle misure oggetto della presente sezione:

- 1.1 A norma dell'articolo 30, par. 1, primo comma, del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. si applica una riduzione all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento è la domanda che un beneficiario presenta per ottenere un pagamento dopo l'ammissione della pratica al sostegno.

Nel caso di operazioni che prevedano più investimenti per "importo erogabile al beneficiario" si intende l'intero importo della domanda di pagamento nel suo complesso e non l'importo del singolo investimento circa il quale è stata riscontrata la differenza tra l'importo erogabile al beneficiario in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento.

La riduzione si applica nel caso in cui l'importo erogabile in questione, in esito della ammissibilità della domanda di pagamento, risulti inferiore di oltre il 3% rispetto all'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento.

L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi e si applica all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento. Parimenti, l'art. 30 non si applica quando la riduzione della spesa è determinata dall'applicazione di tetti massimi di spesa previsti dalla normativa.

L'importo erogabile in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento è quantificato a seguito di controlli.

Tali controlli comprendono:

- Controlli amministrativi;
- Controlli in loco;
- Controlli ex post.

1.2. Ai sensi dell'art. 24, par. 3, del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i., i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento comprendono, in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto di domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti materiali (realizzazione di opere/effettuazione di acquisti) la verifica riguarda gli elementi di cui alle lettere b) e c).

La riduzione si applica ogni volta che si verifichi una differenza tra l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, nei seguenti casi:

- il pagamento richiesto dal beneficiario non è comprovato da adeguata documentazione giustificativa (fatture quietanzate nel caso di investimenti o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente previsti dalle singole Misure) riguardanti le spese effettivamente sostenute (salvo per quanto riguarda le disposizioni in merito alla ammissibilità delle prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore, cosiddetti "lavori in economia");

-gli interventi effettivamente riscontrati in fase di accertamento non risultano conformi alla domanda di pagamento (per natura della spesa, quantità, caratteristiche realizzative).

1.3. A norma dell'articolo 30, par. 3, la riduzione si applica "mutatis mutandis" alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29 (cioè, rispettivamente, nel corso dei controlli "in loco" e dei controlli "ex post"). I controlli "in loco" dovranno venire effettuati dopo la ultimazione della realizzazione degli investimenti da parte del beneficiario e la presentazione della relativa domanda di pagamento.

1.3.A. Controlli "in loco"

Ai sensi dell'art. 26, par. 1, del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i., mediante i controlli in loco gli Stati Membri si adoperano per verificare i contenuti specificati alle lettere a), b), c), e d) dello stesso art. 26, par. 1.

La riduzione si applica nei seguenti casi che possono verificarsi nel corso degli indicati tipi di controllo:

a) non vi è rispondenza tra le spese di cui l'azienda agricola beneficiaria richiede il pagamento e la documentazione contabile comprovante l'effettivo pagamento;

b) relativamente alla realizzazione di opere o servizi per cui è previsto il rispetto di un apposito capitolato, per un adeguato numero di voci di spesa non si verifica conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie ed al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

c) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi per destinazione o prevista destinazione a quanto indicato nella domanda di sostegno comunitario approvata;

d) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi alle norme comunitarie e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme applicabili all'investimento, secondo quanto specificato nei provvedimenti per l'applicazione delle singole Misure, oppure alle norme sugli appalti pubblici.

1.3.B. Controlli "ex post"

Ai sensi dell'art. 29, par. 1, del reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 72, paragrafo 1, del reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i. o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Nei controlli "ex post" la riduzione si applica nei seguenti casi:

in riferimento all'articolo 29 paragrafo 1 del reg. (UE) n. 65/2011 ed all'articolo 72, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e nelle seguenti situazioni:

1. gli investimenti hanno subito modifiche sostanziali che ne hanno alterato la natura e/o la destinazione prima della scadenza del vincolo di destinazione;

2. gli investimenti hanno subito modifiche nell'assetto proprietario (salvo che per alienazioni preventivamente richieste agli uffici istruttori e da questi autorizzate) prima della scadenza del vincolo di destinazione;
3. per quanto riguarda gli insediamenti di giovani agricoltori ai sensi della Misura 112 non è stato rispettato il periodo minimo di esercizio della attività agricola.
4. per quanto riguarda la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare ai sensi della Misura 132 non è stato rispettato il periodo minimo di mantenimento dell'adesione al sistema/sistemi di qualità alimentare;
5. non è riscontrata la realtà della spesa oggetto di domanda;
6. i pagamenti effettuati non risultano finalizzati agli investimenti/acquisti oggetto di domanda;
7. l'investimento/insediamento risulta finanziato in maniera irregolare (sia per irregolarità riferite alla fase istruttoria che alla fase di controllo "in loco").

Nelle circostanze di cui ai punti 1), 2) e 3) sia per quanto riguarda gli investimenti che per quanto riguarda gli insediamenti, la somma di cui dovrà essere richiesta la restituzione al beneficiario (e sulla quale dovrà essere calcolata la sanzione) dovrà essere proporzionale al periodo residuo di vincolo di destinazione non rispettato.